

TI_GERICHTE 14.2025.85 vom 18. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2025.85

FR: TI_GERICHTE 14.2025.85 du 18 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2025.85 del 18 giugno 2025

Regeste

Fallimento. Modo di trattare diverse istanze volte alla pronuncia del fallimento dello stesso soggetto giuridico. Tasse e anticipo delle spese della liquidazione fallimentare

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1 il 22 maggio 2025, il termine d'impugnazione è scaduto domenica 1° giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. 1.2 Il reclamo in esame verte su tre sentenze separate, che vertono però sullo stesso oggetto (il fallimento della convenuta) e riguardano le medesime parti. Si giustifica così, per necessità funzionale – unicità della decisione di fallimento (art. 55 LEF) – oltre che per economia di procedura, di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). 2. La reclamante lamenta una violazione del principio dell'unità del fallimento, che fonda sull'art. 206 cpv. 1 LEF, ritenendo che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto emanare una sola decisione di fallimento e sospendere le altre due cause pendenti in attesa del passaggio in giudicato della decisione. 2.1 Il diritto del fallimento svizzero è fondato sul principio dell'unità del fallimento (art. 55 LEF), non solo dal profilo geografico, come potrebbe lasciar intendere la norma citata, ma anche dal profilo materiale, le esecuzioni in corso e le domande di fallimento successive diventando senza oggetto con l'apertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF; Strub in: *Kurzkommentar*, SchKG, 3^a ed. 2025, n. 1 ad art. 55 LEF; Schüpbach in: *Commentaire romand, Poursuite et faillite*, 2005, n. 5 ad art. 55 LEF). Un secondo fallimento può essere decretato solo se il primo è stato revocato o sospeso dal giudice adito con un reclamo (art. 174 cpv. 3 LEF e 325 CPC; Strub, op. cit., n. 2 ad art. 55; Schmid in: *Basler Kommentar, SchKG I*, 3^a ed. 2021, n. 4 ad art. 55 LEF; Schüpbach, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 55). 2.2 Il Pretore aggiunto non poteva pertanto validamente decretare tre fallimenti contro lo stesso soggetto giuridico pur simultaneamente. Aveva sostanzialmente due modi di trattare le tre domande di fallimento. Il primo, come suggerito dalla reclamante, era di emanare una sola decisione sulla prima istanza (in ordine di tempo), ciò che avrebbe reso senza oggetto le due istanze successive, fatti salvi l'eventuale annullamento, revoca o sospensione della decisione di fallimento. Il secondo modo era di congiungere le tre cause (art. 125 lett. c CPC) e di emettere una sola decisione. Dal punto di vista pratico, della celerità e dei costi processuali, la seconda opzione appare preferibile, poiché evita al giudice, se il debitore ottiene la sospensione o la revoca del fallimento, di dover statuire sull'istanza successiva (e, se del caso, così via per eventuali altre istanze

posteriori), e non lo costringe, al momento in cui il fallimento diventa definitivo, a decretare formalmente lo stralcio delle istanze successive non ancora trattate (con i relativi costi). 2.3 Nel caso in esame, tuttavia, annullare le due decisioni impugnate relative alle istanze più recenti, come richiesto dalla reclamante, risulta inopportuno (specie a livello informativo) e anche inutile, siccome l'Ufficio dei fallimenti ha aperto ovviamente una sola procedura di liquidazione e disposto con provvedimenti del 23 maggio 2025 di non dare seguito alle due decisioni riferite alle istanze più recenti, mentre la pubblicazione dell'Ufficio del registro di commercio menziona una sola decisione. Gli (unici) svantaggi finanziari lamentati dalla reclamante possono d'altronde essere eliminati senza necessità di annullare due delle tre decisioni (sotto consid. 3).

3. La reclamante si duole inoltre del carattere eccessivo (ossia non "conveniente" secondo l'art. 169 cpv. 2 LEF) delle anticipazioni di fr. 3'000.– complessive richieste, trasmesse all'Ufficio dei fallimenti a copertura delle spese fallimentari, facendone notare la sproporzione rispetto alla somma totale di fr. 11'489.35 posta in esecuzione. Rileva pure che le spese processuali totali (di fr. 600.–) superano il massimo della tariffa, di fr. 200.–, stabilita dall'art. 52 lett. a OTLEF nei casi non litigiosi.

3.1 Anche se non l'ha ordinato formalmente, all'atto pratico il primo giudice ha congiunto le tre cause allo stadio istruttorio, tenendo una sola udienza di cinque minuti per tutte e tre. Era quindi eccessivo prelevare per ogni causa la tassa massima (di fr. 200.–) prevista dalla tariffa nei casi non litigiosi (52 lett. a OTLEF), ovvero nei casi in cui il convenuto non si presenta all'udienza (sentenza della CEF 14.2015.13 del 30 gennaio 2015 consid. 3), ma anche in quelli in cui non si oppone all'istanza, come risulta essere stato il caso della AO1 secondo il verbale d'udienza (il suo rappresentante essendosi limitato a dichiarare che la società "non è in grado di far fronte al pagamento"). Tenuto conto del dispendio di tempo esiguo occasionato dal trattamento delle tre istanze e dell'inutilità delle spese connesse a tre richieste di anticipazione delle spese di fallimento, di tre citazioni alla stessa udienza (alla stessa ora), e di tre decisioni invece di una (sopra consid. 2.2), il prelevamento della tassa massima di fr. 200.– appare sufficiente, sicché le altre due tasse di fr. 200.– vanno annullate e le somme restituite alla reclamante.

3.2 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori comprese. Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime (art. 169 LEF). Essendo la liquidazione fallimentare una sola (cfr. sopra consid. 2.1), il giudice non può esigere da ogni istante di anticipare le intere spese presumibili secondo l'art. 169 cpv. 1 LEF. Le può tutt'al più ripartire tra più istanti distinti, da considerare alla pari di litisconsorti facoltativi, cui dal 1° gennaio 2025 non si può imporre il vincolo di solidarietà (cfr. art. 106 cpv. 3 nCPC per analogia; Hofmann/Baekert in: Basler Kommentar, ZPO, 4^a ed. 2024, n. 21 ad art. 98 CPC), a meno che abbiano pre-sentato un'istanza comune (DTF 53 III 156; N ordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 3^a ed. 2021, n. 9 ad art. 169 LEF). Nel caso concreto, siccome non si evincono dagli atti motivi per pensare che le spese in questione superino fr. 1'000.–, occorre ordinare la restituzione alla reclamante degli altri due anticipi di fr. 1'000.– ognuno.

4. Stante la peculiarità della fattispecie, si prescinde dal riscuotere spese processuali per il presente giudizio e dall'assegnare indennità, peraltro non richieste dalla reclamante. Per questi motivi, pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 3 di ognuna delle decisioni pronunciate il 21 maggio 2025 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nelle cause SO.2025.336 e SO.2025.361 è così riformato: 3. Non si riscuotono spese processuali. L'anticipo di fr. 200.– versato dall'istante le è restituito, così come l'anticipo di fr. 1'000.– versato quale anticipazione delle

spese fallimentari. 2. Non si riscuotono spese processuali per il presente giudizio. L'anticipo di fr. 150.– versato dalla reclamante le è restituito. 3. Notificazione a: – AP1, S_____ g_____, Via G_____ ____, B_____ ; – AO1, Via V_____ ____, C_____ ; – Ufficio d'esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.